



DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
Settore Verde pubblico

Manutenzione straordinaria viali alberati cittadini

*Progetto
ai sensi dell'art. 4-bis comma 1 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 e
ss.mm.ii.*

Capitolato speciale di appalto

Il Progettista

dott.ssa A. Airoidi

Il Responsabile unico del Progetto

arch. Roberto Cavezzale

Busto Arsizio, li 03.08.2026

PARTE I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Gli interventi previsti nel presente appalto consistono nella manutenzione straordinaria di alcuni viali alberati cittadini e nello specifico:

- ✓ Viale Alfieri
- ✓ Via Ippolito Nievo
- ✓ Viale Borri – ippocastani
- ✓ Viale Virgilio
- ✓ Piazzale D'Annunzio
- ✓ Via Vico – area ingresso parco Giotto
- ✓ Via Cividale
- ✓ Via Cadore
- ✓ Viale Trentino
- ✓ Via Stefano Ferrario
- ✓ Viale dell'Industria
- ✓ Controviale via Amendola verso sovrappasso via Piombina
- ✓ Cedri – via Venegoni, 2, piazzale Rossetti; Piazza Cristoforo Colombo; viale Cadorna angolo viale Lombardia, piazzale Volontari della Libertà, ingresso Cimitero principale
- ✓ Viale Liguria

Per l'elenco completo degli interventi si rimanda all'allegato Computo metrico, le cui voci hanno comunque carattere indicativo e non esaustivo, data la possibilità di insorte nuove esigenze durante l'esecuzione del contratto, tali da comportare delle variazioni nell'elenco dei siti di intervento e nella tipologia di intervento.

Sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	CPV	Codice ATECO
BD36EFA024	77310000-6	O 81.30.00

Art. 2 – Ammontare dell'appalto e importo del contratto

L'ammontare complessivo del presente appalto è di € 456.071,06 (euro quattrocentocinquantesemilasettantuno/06) oltre IVA di legge, di cui:

- A. € 442.625,96 (euro quattrocentoquarantaduemilaseicentoventicinque/96) per prestazioni, soggette a ribasso d'asta;
- B. € 13.445,10 (euro tredicimilaquattrocentoquarantacinque/10) per costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

All'interno dell'importo viene stimato il Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali): pari a € 244.585,87 (euro duecentoquarantaquattromilacinquecentottantacinque/87).

Anche ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, l'importo del costo del lavoro è ritenuto congruo.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023.

È pertanto facoltà dei concorrenti di presentare i giustificativi dell'offerta economica insieme all'offerta stessa.

Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss,mm,ii., il contratto collettivo applicato è il CCNL Operai agricoli e florovivaisti (A011).

Ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato I.01, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato. In tal caso la stazione appaltante verifica le condizioni di equivalenza del contratto come previsto al comma 4 dello stesso articolo.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023. È pertanto facoltà dei concorrenti di presentare i giustificativi dell'offerta economica insieme all'offerta stessa.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs 36/2023, in caso di variazioni non sostanziali, sono ammesse modifiche al contratto qualora, di importo non superiore al 20% del valore posto a base di gara.

Sono comunque ammesse le modifiche, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs 36/2023 alle condizioni previste dal presente atto.

Si applicano altresì le disposizioni relative a modifiche, variazioni e varianti contrattuali di cui all'art. 5 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre variazioni di sorta nell'esecuzione del servizio senza averne ricevuto l'ordine scritto dal RUP; in caso contrario l'Appaltatore non potrà pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni effettuate, ed anzi sarà tenuto ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il RUP credesse opportuno ordinare, nonché a risarcire la stazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni.

Art. 3 - Modalità di affidamento e stipulazione del contratto

La scelta dell'impresa esecutrice avverrà ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 e avrà luogo ai sensi dell'art.108 della già menzionata Legge, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 si riserva la facoltà di valutare la conformità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al Responsabile Unico del Progetto.

Con riferimento agli elementi specifici per la valutazione dell'offerta si specifica che gli stessi sono:

- a) l'economia del processo realizzativo;
- b) le soluzioni tecniche prescelte per lo svolgimento del servizio;
- c) le condizioni favorevoli di cui dispone l'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'affidamento del servizio nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Dopo l'aggiudicazione di cui all'art. 17 co. 5 del D.Lgs 36/2023, l'impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'allegato I.7 del Codice dei contratti.

L'importo del contratto, come determinato in sede di affidamento, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

La stipula del contratto è effettuata ai sensi dell'articolo 18 del Codice dei contratti pubblici, in particolare, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Art. 4 – Condizioni di esecuzione del servizio e norme di esecuzione

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme stabilite negli atti di gara e nel presente capitolato speciale.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti che riguardano l'esecuzione del presente servizio; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute in leggi e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e antinfortunistica del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme stabilite:

- a. Dal D.lgs. 36/2023;
- b. Dal D.lgs. 81 del 09/04/2008;
- c. dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- d. dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- e. dalle leggi e dai patti sindacali;

- f. dai regolamenti comunali vigenti;
- g. dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- h. dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI ecc.;
- i. dalle norme vigenti di Polizia Forestale e di Polizia Veterinaria;
- j. da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria sia essa statale che degli enti territoriali.

Ai sensi dell'art. 39 del capo II dell'allegato II.14 del D. Lgs 36/2023, per quanto non previsto al capo II della citata norma, all'esecuzione del presente contratto, si applicano le norme del capo I, in quanto compatibili.

L'Appaltatore deve considerare sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, che l'esecuzione del servizio e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 10 marzo 2020 – Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde e deve altresì presentare, a semplice richiesta del RUP, le certificazioni, le dichiarazioni e la documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto dei predetti criteri ambientali minimi.

L'appaltatore o l'esecutore dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti con codice C.E.R. 20.02.01 – residui degli interventi di sfalcio e potatura così come indicato nella circolare n. 1 dell'Albo NGA REGISTRO CIRCOLARI.R.000000.1.14-02-2023 deve possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 2 bis ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06.

Non è in ogni caso ammesso l'avvalimento relativamente al requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L'appaltatore è tenuto al recupero e/o allo smaltimento dei materiali vegetali residui delle operazioni di manutenzione, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; l'impresa appaltatrice dovrà presentare, al Direttore dei Lavori, copia dei formulari di identificazione rifiuto debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione, dai quali l'impresa appaltatrice risulti come produttrice dei rifiuti. Pertanto, in fase di presentazione dell'offerta si richiede di presentare documentazione attestante l'autorizzazione alle operazioni di recupero secondo l'Allegato C del D.Lgs 152/06 dell'impianto di destino dei rifiuti oggetto del contratto ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Gli oneri relativi al conferimento dei rifiuti sono quantificati dalla Stazione Appaltante in € 42.680,00 (euro quarantaduemilaseicentottanta/00), ricompresi nell'importo posto a base di gara.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. il presente Capitolato speciale d'appalto;
- b. tutti gli elaborati e gli altri atti del progetto;
- c. il POS (se previsto);
- d. le polizze di garanzia di cui all'art. 117 del D. Lgs 36/2023.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- 1. il D. Lgs 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, relativi allegati e ss.mm.ii.

2. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del servizio

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte rispettando le prescrizioni e le norme del presente capitolato e secondo le disposizioni che saranno impartite dal DEC. L'Appaltatore dovrà farsi carico della completa esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti a dare compiuta e perfetta esecuzione, mediante l'impiego di manodopera specializzata e tecnica, al servizio di manutenzione straordinaria viali alberati cittadini.

Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, l'appaltatore dovrà inoltrare al DEC, per conferma, il calendario delle lavorazioni al quale dovrà attenersi scrupolosamente (salvo cause non a lui imputabili).

L'appaltatore dovrà trasmettere giornalmente le eventuali modifiche del programma, ed ogni altra informazione relativa al servizio eseguito.

Art. 7 - Modifiche dell'operatore economico appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 122 del Codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità dell'art. 95 del D. Lgs. 159/2011.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trova applicazione l'art. 97 del Codice dei contratti pubblici.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore di cui al comma 1, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 8 – Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione.

Se l'Appaltatore non sottoscrive il contratto nel termine stabilito, la stazione appaltante procede all'invio, della diffida relativa al suddetto adempimento. Qualora l'Appaltatore non si presenti entro 30 giorni dal ricevimento della diffida senza giustificati e gravi motivi da valutarsi a cura della stazione appaltante - con i documenti già richiesti e indispensabili per la stipulazione dell'atto, l'Appaltatore stesso decade dall'aggiudicazione e la stazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "Nuovi prezzi/invariabilità/revisione dei

corrispettivi", "cause sopravvenute – sospensione", "Pagamenti e fatturazione", "Clausola risolutiva espressa" e "Recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Art. 9 – Adempimenti in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di avvio del servizio se questo è iniziato nelle more della stipula del contratto:

- a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d. il DURC;
- e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al primo capoverso, l'appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- g. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 36, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 37;
- h. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi di legge

Gli adempimenti di cui sopra devono essere assolti:

- i. dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- j. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo

16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra, anche nel corso del servizio ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Non rientrando il servizio in discorso nei casi di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e prevedendo che lo stesso sia eseguito da un'unica impresa, l'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'avvio del servizio, deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al già menzionato decreto, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

Nel caso in cui, l'esecuzione di parte del servizio sia affidata a una o più imprese si procederà alla designazione del Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione ed alla redazione del PSC.

Art. 10 - Consegna e inizio del servizio

L'esecuzione del servizio ha inizio dalla data del verbale di consegna.

La stazione appaltante intende avvalersi della possibilità di dare l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui allo specifico articolo.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'esecuzione del Contratto (fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1.

Durante l'esecuzione del servizio potranno verificarsi consegne di nuove aree o di maggiori superfici da assoggettare al contratto. In questo caso verranno sottoscritti tra un delegato dell'Appaltatore ed un delegato del Responsabile Tecnico del Servizio specifici verbali di consegna. L'Appaltatore non può in nessun caso opporre rifiuto alla sottoscrizione di un verbale di consegna per una nuova area o per una maggiore superficie su località esistente.

La stazione appaltante, si riserva la possibilità di disporre nei casi consentiti dal codice, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii e dell'art. 31 comma 2 lettera c) ultimo capoverso dell'Allegato II.14, il direttore dell'esecuzione del contratto può ordinare l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Art. 11 - Termini per l'ultimazione del servizio

Il tempo utile per ultimare il servizio è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti

dalla data del verbale di consegna.

Nel calcolo del tempo di cui sopra si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Art. 12 - Proroghe

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare il servizio nel termine contrattuale di cui all'articolo 10, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al già menzionato articolo 11.

In deroga a quanto sopra previsto, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui sopra, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

Art. 13 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione del servizio, ai sensi dell'art. 126 del Codice dei contratti e ss.mm.ii., per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,5 (unovirgolacinque) per mille dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale (1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale) trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio del servizio rispetto alla data definita nel verbale di avvio dell'esecuzione;
- nell'inizio del servizio per mancata consegna o per inefficacia del verbale di avvio dell'esecuzione imputabile all'appaltatore;
- nella ripresa del servizio seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecutore;
- nel rispetto delle soglie temporali fissate nel Cronoprogramma;
- nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell'esecutore per il ripristino di opere non accettabili.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; le penali di cui sopra sono applicate in sede di conto finale.

L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla già menzionata percentuale trova applicazione l'articolo 48, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà di procedere con risoluzione del contratto, risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

La Stazione appaltante potrà applicare le penali di cui al presente articolo a valere sui crediti dell'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

In caso di accertato inadempimento degli obblighi derivanti dall'art. 1, co. 2, 3 e 4, dell'Allegato II.3 al Codice, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di durata dell'inadempimento.

Art. 14 – Cauzione, garanzia e polizze assicurative

Ai sensi dell'art.106 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nei documenti di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione (a scelta dell'offerente), ed eventualmente ridotta ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, così come modificato dal decreto correttivo D. Lgs. n.209/2024.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve costituire una "garanzia definitiva" a norma e per gli effetti di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e nelle forme di cui all'art. 106:

- presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica l'art. 106, comma 2 del Codice dei Contratti
- nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che:
 - risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
 - è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice.

L'importo della garanzia è stabilito in misura del 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento,

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla concessionaria rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all'Aggiudicataria della concessione la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul prezzo da corrispondere all'esecutore.

La Stazione Appaltante potrà valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

La Stazione Appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della La Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria, rilasciata a norma dell'articolo 106, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e art. 117, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, l'individuazione del Foro Competente di Busto Arsizio per le eventuali controversie e l'obbligo di effettuare tutte le comunicazioni alla Stazione Appaltante in lingua italiana.

La garanzia fideiussoria, a norma dell'art. 117, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese, art. 117, comma 13 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

Art. 15 - Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto.

L'anticipazione è compensata ai sensi dell'art. 125 comma 6 del D. Lgs 36/2023.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle condizioni indicate all'art. 125 del D. Lgs 36/2023.

La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui sopra in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della già menzionata escussione.

Art. 16 - Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che le opere eseguite, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), previa verifica della regolarità contributiva, attestata mediante rilascio del relativo "Documento Unico di regolarità Contributiva" (DURC).

Così come previsto all'art.125 comma 6, si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo:

1. Lo stato di avanzamento del servizio, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dell'esecuzione accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione adotta lo stato di avanzamento del servizio e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023.
2. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell'esecuzione e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.
3. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento del servizio. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.2 bis del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., il calcolo degli acconti, tiene conto dell'eventuale revisione prezzi. In tal caso, il DEC trasmette alla stazione appaltante una relazione tesa a determinare il calcolo revisionale.

Art. 17 – Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 e dell'art 36 dell'Allegato II.14 al D. L.gs 36/2023, il servizio è soggetto a verifica di conformità ai fini di accertarne la corretta esecuzione. La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione del servizio, ed è effettuata, ai sensi del comma 5 del citato art. 116, a cura del RUP o, se nominato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 18 – Pagamenti a saldo

All'esito positivo della verifica di conformità, o del Certificato di regolare esecuzione del servizio, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP procede al pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni. Il pagamento deve avvenire previa verifica della regolarità contributiva, attestata mediante rilascio del relativo "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC).

Art. 19 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti di cui all'articolo 119 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) l'attestazione dei versamenti eseguiti ai/al subappaltatore/i.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 20 - Revisione prezzi

Per i contratti relativi a servizi o forniture, si applica la revisione prezzi di cui all'art. 60 del D. L.gs 36/2023, qualora si verifichino variazioni del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano in misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2 bis del D.L.gs 36/2023, si fa riferimento alla tabella sotto riportata.

REVISIONE PREZZI – CPV 77300000-3 Servizi di orticoltura

Art. 60 D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.2-bis, Sezione III – Tabella D.3 (indice composto con ponderazione)

Mese del provvedimento di aggiudicazione (t0):

XXXX

Indice ISTAT (Tabella D.3)	Tipo	Peso (somma = 100%)	Valore base I0 (mese t0)
Cura e manutenzione del paesaggio (ATECO 81.3)	IR	70,0%	xxx
Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ATECO 49.4)	PPS	25,0%	xxx
Indice generale (00ST)	PC	5,0%	xxx
Totale pesi		100,0%	

Il CPV del servizio di che trattasi è il 77310000-6; poiché in nessuna delle tabelle D dell'allegato II.2 -bis del D.lgs. 36/2023 è presente il codice di cui sopra, per analogia ai sensi dell'art. 11 comma 4 del sopracitato allegato, al fine del calcolo della revisione dei prezzi viene utilizzato il codice CPV 77300000 - 3

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Quando si verificano le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi, la stazione appaltante comunica all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al presente articolo.

La revisione prezzi si applica anche in caso di modifiche contrattuali.

Art. 21 - Subappalto

Il contratto, così come disposto dall'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione del servizio.

In conformità a quanto previsto al comma 4 dell'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023 il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare.

I contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese come definite all'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 al D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. Gli operatori possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni previste dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta ulteriori servizi.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto purché garantisca le medesime tutele economiche. In caso di subappalto di prestazioni scorporabili, accessorie, secondarie o sussidiarie, il subappaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis del d.lgs. 36/2023, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del già menzionato comma 2-bis.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Art. 22 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore e il subappaltatore sono comunque responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il RUP provvede a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Art. 23 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del D. Lgs n. 36/2023, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo del servizio da loro eseguiti:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto d'appalto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per

l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art. 25 – Danni per causa di forza maggiore

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore deve sempre essere fatta alla stazione appaltante per iscritto entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento pena la decadenza del diritto alla non applicazione della penale relativa. I danni vengono accertati in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto che redigerà apposito verbale. L'Appaltatore non potrà in ogni caso sospendere o rallentare il servizio, lasciando inalterata la sola zona del danno.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore.

Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisori, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

È a carico dell'Appaltatore il totale risarcimento dei danni di qualsiasi tipo conseguenti a negligenza dell'Appaltatore stesso.

Art. 26 – Risoluzione e recesso del contratto

Salvo quanto previsto all'art.122 del D.Lgs 36/23 (con le modalità descritte nell'allegato II.14 del medesimo Codice), la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere (ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.), nonché all'esecuzione di ufficio dei servizi, a spese dell'Appaltatore, nei seguenti casi:

- a) per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali del presente Capitolato;
- b) gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza;
- c) per superamento della soglia di penali così come espresso nell'art. 9 del presente Capitolato;
- d) per indisponibilità ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Responsabile Tecnico del Servizio;
- e) per indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti" non programmati;
- f) per utilizzo di personale privo di autorizzazione in relazione al servizio da prestare;
- g) per cessione anche parziale del contratto così come definito all'art 25 del presente Capitolato;
- h) per rifiuto a sottoscrivere il verbale di consegna o ad iniziare il servizio nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- i) nel caso in cui la struttura di direzione e gestione del servizio (numero e tipologia dei dipendenti) non corrisponda a quella definita in sede di offerta;
- j) in caso di mancata attivazione del software gestionale di cui al successivo art. 101, nelle tempistiche e nelle modalità prescritte dal presente Capitolato;
- k) in caso di indebita appropriazione dei dati di proprietà Comunale,
- l) per inadempimento a seguito di specifico ordine di servizio del Direttore dell'Esecuzione

Costituiscono cause risolutive espresse, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:

- m) cessione totale o parziale del contratto o subappalto del servizio in tutto o in parte, in violazione delle normative vigenti in tale materia e comunque di quanto disposto dal presente Capitolato;
- n) omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati trattati;
- o) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la pubblica Amministrazione;
- p) ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza, le disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti;
- q) accumulazione penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto;
- r) ripetute mancanze che abbiano causato almeno dieci verbalizzazioni di penale nell'arco di un trimestre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.; il recesso avviene con la modalità e le tempistiche indicate all'art.123 del D.Lgs 36/23 e all'Allegato II.14 del medesimo.

In caso di risoluzione o rescissione del contratto, l'Appaltatore deve impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante gli spazi, gli impianti, e tutti i documenti aggiornati relativi alla gestione amministrativa/contabile/tecnico/manutentiva di propria competenza entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione o rescissione.

Entro il termine sopra detto l'Appaltatore deve liberare da eventuali materiali/depositi gli spazi a qualsiasi titolo occupati, caricandosi delle spese per lo sgombero e l'alienazione in discarica autorizzata.

Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Appaltatore, la stazione appaltante trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Appaltatore stesso.

Art. 27 – Clausola sociale

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate:

- a. ai sensi dell'art. 57, comma 2bis, e dell'art.1, comma 2, dell'Allegato II.3 del D. Lgs.36/2023, la Ditta aggiudicataria che occupi un numero pari o superiore ai 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta) dipendenti e tenuta alla presentazione di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile entro 6 (sei) mesi dalla conclusione (stipula) del contratto e comunque entro la data di fine servizio;
- b. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dall'art.1, comma 2, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, determina l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 (dodici) mesi, ad ulteriori procedure di affidamento;
- c. ai sensi dell'art. 57, comma 2bis, e dell'art.1, comma 3, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, la Ditta aggiudicataria che occupi un numero pari o superiore ai 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta) dipendenti e tenuta alla presentazione di una relazione in merito al rispetto delle norme sul personale disabile entro 6 (sei) mesi

dalla conclusione (stipula) del contratto e comunque entro la data di fine servizio.

- d. Gli operatori economici occupanti oltre cinquanta dipendenti presentano copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'operatore economico deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assicurare una quota almeno pari al 30% delle assunzioni, da destinare sia a nuova occupazione giovanile (intesa come infra-trentaseienni) sia femminile, che si rendessero eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente punto, gli operatori economici partecipanti dovranno fare riferimento:

- al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
- al numero di assunzioni da destinare a occupazione femminile e giovanile infra-trentaseienni in base ai contratti di lavoro subordinato perfezionati, sulla base della disciplina del D.L. 15 giugno 2015 n. 81 e dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In particolare, tali quote sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali, restando invece irrilevante la concreta ripartizione delle stesse assunzioni tra appaltatore principale, eventuale subappaltatore ed impresa ausiliaria.

L'obbligo di assunzione verrà verificato dalla Stazione Appaltante.

Art. 28 – Controversie

In caso di divergenza fra il DEC e l'Appaltatore, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sui servizi o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardante il contratto deve essere comunicato dal RUP all'Appaltatore per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla data della comunicazione; si stabilisce comunque che l'Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini del Responsabile Tecnico.

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto al RUP, altrimenti non sono presi in alcuna considerazione.

In caso di controversie il RUP, acquisita la relazione riservata del DEC e sentito l'Appaltatore, formula alla stazione appaltante una proposta motivata di accordo bonario. La stazione appaltante, entro 60 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente il Foro di Busto Arsizio.

Art. 29 – Spese e obblighi a carico dell'Appaltatore – Disposizioni diverse

Sono a carico dell'Appaltatore le spese:

- a) relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni,

- comprese quelle di bollo e registrazione;
- b) per i diritti di segreteria a norma di legge;
 - c) di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio;
 - d) per l'informazione preventiva nei luoghi interessati dai servizi, al fine di limitare il disagio ai cittadini ed agli utenti (cartelli standard od altro da concordare con il Responsabile Tecnico del Servizio);
 - e) per il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico che dovesse essere necessaria per lo svolgimento del servizio;
 - f) per il pagamento di indennità per il deposito dei materiali o per occupazioni temporanee di proprietà di terzi e relativi danni;
 - g) per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti nei luoghi di intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto dei CAM;

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore e tra gli altri:

- h) le misure di protezione atte ad evitare danni a chiunque e cartelli d'avviso, alle luci per l'illuminazione notturna e quant'altro venisse ordinato dal Responsabile Tecnico del Servizio e dal Responsabile del Procedimento, dalla Vigilanza Urbana e dalle autorità competenti, le cui norme e regolamenti dovranno essere scrupolosamente osservati;
- i) le prestazioni di mano d'opera, mezzi e materiali occorrenti per tracciati, misurazioni, verifiche e prove, specie quelle previste dalle leggi vigenti, per controllare la rispondenza alle condizioni contrattuali;
- j) la sorveglianza di eventuali cantieri;
- k) lo sgombero delle aree necessarie all'esecuzione degli interventi;
- l) il mantenimento del transito dei passaggi pubblici durante l'esecuzione dei servizi;
- m) il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei servizi;
- n) il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di assicurazioni degli operai;
- o) l'adeguata documentazione fotografica o disegni degli interventi già eseguiti e a i dati statistici sull'impiego della manodopera;
- p) la trasmissione, prima dell'inizio dei servizi della dichiarazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- q) la trasmissione con scadenza trimestrale o a richiesta della stazione appaltante di copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, propri e dei subappaltatori.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuale controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini della Stazione Appaltante che si riserva in ogni modo di ordinare l'esecuzione di un determinato servizio entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più conveniente e opportuno, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione degli stessi, tutto ciò senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto

di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore deve provvedere inoltre, a sue cure e spese, ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Responsabile Tecnico per essere impiegati per le eventuali prestazioni in economia contemplate in contratto.

Per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti (legni, tessuti, erbacei e piante in genere, terre ed inerti, confezioni, involucri e sacchi, manufatti o mezzi meccanici e loro pezzi dismessi o guasti o rotti, residui di prodotti d'impiego e di materiali e cose di consumo, ecc.) di risulta, l'Appaltatore è tassativamente tenuto a produrre la documentazione atta a comprovare che lo smaltimento di ogni singola partita di rifiuti, distinti secondo le tipologie indicate dalla vigente legislazione, è avvenuto ad ogni effetto secondo la specifica regolamentazione e legislazione in materia e dei CAM (Criteri Ambientali Minimi).

L'Appaltatore deve inoltre evitare di intralciare, per quanto possibile, la circolazione di mezzi privati e pubblici, richiedendo, se fosse necessario, l'ausilio della Polizia Municipale, e limitare il più possibile l'ingombro di suolo pubblico a quanto strettamente indispensabile per l'esecuzione dei servizi.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità civile e l'eventuale risarcimento per danni provocati a terzi, al patrimonio Comunale e per incidenti o infortuni.

Art. 30 – Tracciabilità finanziaria

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniquale volta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) così come disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i.

Art. 31 - Codice Etico

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei principi contenuti nel Codice etico di comportamento di AGESP approvato, e delle sue successive modifiche/integrazioni che AGESP si riserva sin d'ora di adottare e comunicare nel corso del rapporto contrattuale. L'ultima revisione del suddetto Codice etico è visionabile sul sito www.agesp.it

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le disposizioni contenute nel Codice etico di comportamento, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, le disposizioni ivi contenute e comunque a non esporre AGESP al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.

L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Appaltatore costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà AGESP a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 32 – Imposta di bollo

Qualora dovuta, è a carico dell'appaltatore l'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del Codice dei contratti, determinata come previsto dall'Allegato I.4 dello stesso codice.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679

1. DATI DI CONTATTO

Titolare del Trattamento dei Dati personali: AGESP S.p.A.

Responsabile del Trattamento aziendale: Dott. Gianfranco Carraro

Responsabile della Protezione dei Dati personali: Dott.ssa Virginia G. Basiricò,
0331/398896 e-mail: privacy@agesp.it www.agesp.it

2. OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA'

In linea generale il trattamento dei dati anagrafici, di contatto, economici, relative alle capacità tecnico professionali, e in taluni casi giudiziari di legale rappresentante, soci, lavoratori degli stessi o sub-appaltatori dell'azienda fornitrice si rende necessario al fine di:

- Verificare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria della Vostra impresa e la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, e in particolar modo alla normativa sugli appalti D.lgs 36/23
- Gestire le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture;
- Dare esecuzione agli obblighi connessi agli accordi di lavoro;
- Gestire gli adempimenti di caratteri di carattere amministrativo, fiscale (contabilità, fatturazione, pagamenti), e soddisfare gli obblighi connessi alla gestione degli appalti, e agli accordi di lavoro
- Di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o società del Gruppo Agesp.

3. CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE e AMBITI DI DIFFUSIONE DEI SUOI DATI PERSONALI

Nell'ambito delle suddette finalità i dati forniti saranno trattati da:

- Personale interno o comunque in forza ai membri della compagine societaria debitamente incaricati al trattamento,
- Società o professionisti che collaborano con l'azienda in qualità di responsabili o incaricati al trattamento.
- Si precisa che i dati stessi potranno essere comunicati a:
 - 1. istituti di credito per gestione dei pagamenti
 - 2. Autorità di controllo

I nominativi di tali soggetti sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la nostra sede, visionabile su richiesta specifica.

4. FONTI

In base al normativa degli appalti citata, la società può acquisire informazioni sul fornitore, nonché lavoratori, soci per tramite di fonti pubbliche quali:

- Procura della Repubblica
- ANAC
- Camera di Commercio
- INAIL

- INPS
- Agenzia delle Entrate
- Ministero dell'Interno
- Osservatorio dei Lavori Pubblici
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Ragioneria Generale dello Stato

5. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO

Non è previsto in nessun caso il trasferimento di dati personali fuori dall'UE.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è di almeno 10 anni e comunque secondo i termini di legge citati.

Tuttavia, qualora l'interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne comunicazione scritta al committente, il quale procederà all'immediata cancellazione delle informazioni, qualora non contrasti con la normativa di legge.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

Considerato che le finalità del trattamento sono strettamente necessari per l'esecuzione del contratto di lavoro, soddisfare obblighi di legge, ai sensi dell'art.6 del Reg. UE 2016/679, il trattamento dei dati personali soddisfa i principi di liceità espressi al punto b e c. ed f. della norma, per cui l'azienda non è obbligata a raccogliere il consenso al trattamento dei suoi dati.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In base al Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

5. L'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

6. L'interessato ha diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

Se la richiesta è scritta, è necessario inoltrarla mediante lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica presso la sede legale del committente, facendo riferimento ai dati di contatto forniti nella presente informativa.

È possibile richiedere al titolare, una "DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE idonea a certificare che le richieste avanzate siano state effettivamente risolte e portate a conoscenza di coloro ai quali erano stati precedentemente diffusi e comunicati i dati.

In quanto soggetto interessato, Lei potrà anche delegare una terza persona con una copia della procura ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se la Sua richiesta verrà avanzata in quanto persona giuridica, questa potrà essere presentata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

È possibile richiedere informazioni anche per conto di un defunto solo se si dimostra che si ha un interesse personale o si fanno gli interessi del deceduto o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Il titolare è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni dalla data di inoltro o 30 giorni nel caso in cui la risposta sia problematica, in ogni caso entro il 15 esimo giorno Le verrà data comunicazione scritta delle motivazioni del ritardo.

È responsabilità del Legale Rappresentante, della società fornitrice, fornire a sua volta i contenuti della presente informativa a tutti i soggetti interessati al trattamento, secondo i termini di legge.

